

Restyling della normativa su congedi, permessi e aspettative

di Roberta Caragnano

Il 9 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che attua una delega contenuta nell'art. 23 del Collegato lavoro e punta a semplificare e riordinare la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi per i dipendenti pubblici e privati.

Il testo, che ha raccolto il parere positivo delle parti sociali, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari, è snello e mira da un lato a semplificare la fruibilità e incrementare la flessibilità dei permessi, dall'altro cerca di porre un freno ad abusi e illeciti. Il provvedimento interviene su più fronti dal riconoscimento del diritto al rientro anticipato per le donne che hanno avuto una interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza (purché non si arrechi pregiudizio alla salute della donna), al congedo accordato anche se il familiare è ricoverato a tempo pieno purché la presenza del lavoratore sia richiesta dai sanitari, all'allungamento della normativa sui riposi che in caso di adozione e affidamento si applica entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino. Si compie così un passo in avanti nell'equiparazione tra genitori naturali ed adottivi con la previsione ulteriore della possibilità per i genitori di bambini in affidamento di chiedere il trasferimento in sedi di lavoro più vicine a casa. Non solo. Le novità riguardano anche l'ampliamento della platea dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario. Tale normativa infatti è riordinata e riscritta secondo un ordine di priorità: coniuge, genitori anche adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi. Sono così recepite le indicazioni della Corte costituzionale che più volte ha suggerito interventi legislativi più incisivi al fine di assicurare maggiore e piena tutela alle persone con handicap. La finalità della nuova normativa è duplice: dare certezza radicando la legittimazione in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per parentela si presume siano più vicine alla persona disabile e, allo stesso tempo, porre un argine agli abusi in quanto stabilendo un ordine preciso si mira ad evitare che il congedo sia fruito da soggetti che poi di fatto non prestano assistenza al disabile. La semplificazione interviene anche sui congedi retribuiti per cura dei lavoratori con invalidità civile. Il congedo in questione non può superare i 30 giorni l'anno, anche se fruito in maniera frazionata, mentre le cure devono essere collegate all'infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative.

Flessibilità, cura e tutela delle esigenze di tutta la famiglia, dopo l'intesa sulla conciliazione del 7 marzo 2011, sono così il *leitmotiv* anche dell'ultimo provvedimento che riscrive le regole in materia e punta a favorire il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro delineando e definendo sempre più il poliedrico prisma della conciliazione.

Roberta Caragnano
Direttore Osservatorio Pari opportunità di Adapt